



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, in composizione monocratica, in persona del giudice designato Roberto Michele Palmieri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 75 del R.G. 2001,

TRA

PUTEO ARMANDO,

rappresentato e difeso dall'avv. P. Pacifico, procuratore domiciliatario;

- attore -

CONTRO

CREDITO EMILIANO - CREDEM S.P.A.,

già Banca Tamborrino San Giovanni, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. R. Franco, elettivamente domiciliato in Brindisi presso lo studio dell'avv. F. Carbonara;

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Puteo Armando ha convenuto in giudizio il Credito Emiliano s.p.a. (già Banca Tamborrino S. Giovanni), esponendo che: egli era titolare del rapporto di c/c descritto in atti; il saldo di tali rapporti doveva dirsi errato, in quanto frutto di una non corretta applicazione degli interessi e degli altri oneri convenzionali. Ha chiesto pertanto, previo

accertamento dei saldi reali, condannarsi il convenuto al pagamento delle somme di cui agli eventuali saldi creditori, con ulteriore vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Credito Emiliano Credem s.p.a. (già Banca Tamborrino S. Giovanni), in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto rigettarsi la domanda, ovvero confermarsi comunque la legittimità dei saldi di c/c addebitati all'attore, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.

La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata CTU contabile, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* all'udienza del 9.10.2003. In tale udienza, precisate le rispettive conclusioni, le parti hanno discusso oralmente la causa e la stessa, in esito a detta discussione, è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, entrambi letti in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e deve pertanto essere accolta.

Va anzitutto esclusa l'inoperatività dell'istituto della prescrizione, in quanto da un lato il rapporto contrattuale si è chiuso soltanto con la contabilizzazione del saldo finale, avvenuta il 5.9.1997, e sotto altro profilo l'attore ha agito in giudizio con atto di citazione notificato in data 28.2.2001, ben prima, pertanto, dello spirare del termine prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.

Ciò chiarito, osserva il decidente che né nel contratto di c/c stipulato dalle parti in data 10.2.1987, affidato per lire 100.000.000, né in quello stipulato in data 21.4.1987, affidato per lire 30.000.000, è riportata alcuna clausola contrattuale relativa all'applicazione dei tassi debitori o creditori, ovvero relativa alle CMS o alle spese fisse o variabili da applicare in corso di rapporto contrattuale, facendosi piuttosto riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle

aziende di credito operanti sulla piazza. Pertanto, prima questione da esaminare attiene alla validità della clausola di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse.

Sul punto, va anzitutto esclusa l'applicazione, alla fattispecie in esame, della norma di cui all'art. 117 co. 6 d.p.r. n. 385/93, ad esso ostandovi il principio di irretroattività delle norme di legge di carattere sostanziale<sup>1</sup>. Tuttavia, la relativa questione deve essere esaminata anche in punto di rispondenza di detta clausola ai principi di cui agli artt. 1284 - 1346 c.c.

Sul punto, l'indirizzo risalente della giurisprudenza di legittimità è stato nel senso del riconoscimento della validità della suddetta clausola, posto che "le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito operanti sulla piazza", ad avviso del S.C, venivano fissate su scala nazionale con accordi di cartello, per modo che il rinvio al tasso d'uso andava ad ancorare la misura degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, non influenzabili dal singolo istituto di credito. In tal modo, si riteneva soddisfatto anzitutto l'obbligo della forma scritta degli interessi convenzionalmente pattuiti (art. 1284 c.c.), essendosi osservato che *"l'obbligo della forma scritta <<ad substantiam>> ex art. 1284 c.c. non richiede la necessità che il documento negoziale contenga l'indicazione specifica del tasso pattuito, ma può essere assolto mediante la fissazione di criteri, sicuramente prevedibili ed obiettivamente rilevabili, che ne consentano la concreta quantificazione"*<sup>2</sup>. Il riferimento agli "accordi di cartello", vincolanti su scala nazionale ed accessibili al correntista, consentiva poi di ritenere soddisfatta anche l'ulteriore condizione dell'art. 1346 c.c, afferente alla necessaria determinatezza o determinabilità del rapporto obbligatorio.

---

<sup>1</sup> Cfr, in tal senso, tra le altre, Cass. civ, n. 8582/94; Cass. civ, n. 9839/92.

<sup>2</sup> Cass. civ, III, 3.2.1994, n. 1110.

A fronte di tale ricostruzione della tematica operata dal S.C, non sono tuttavia mancate critiche, essendosi osservato dalla giurisprudenza di merito<sup>3</sup> che la clausola in esame, nella sua genericità, non consente in alcun modo di determinare l'oggetto dell'obbligazione di interessi. Più in particolare, si è affermato che non esiste in concreto un tasso d'uso, ma soltanto un insieme di tassi diversi, compresi tra un minimo (*prime rate*) ed un massimo (*top rate*), determinati discrezionalmente e soggettivamente dal singolo istituto di credito.

A tali spinte riformatrici non è rimasto insensibile il legislatore, che sotto la spinta liberalizzatrice e di trasparenza proveniente dal diritto comunitario ha introdotto una specifica norma (art. 4 l. n. 154/92, poi trasfusa nell'art. 117 6° co. d.p.r. n. 385 cit.) volta a sanzionare di nullità la clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse.

Tale nuovo inquadramento del sistema dei rapporti intercorrenti tra il correntista e l'istituto di credito non è rimasto privo di conseguenze pratiche. Ed invero, la successiva giurisprudenza di legittimità, pur negando l'applicabilità di tale normativa ai contratti stipulati in data anteriore all'emanazione della legge sulla trasparenza bancaria, ha tuttavia rimeditato il proprio, precedente orientamento. In tal senso, essa ha precisato che l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "*per relationem*". In tal caso, è tuttavia necessario "*che le parti richi amino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Al fine dell'assolvimento*

---

<sup>3</sup> Cfr, tra le altre, Trib. Milano, 24.2.1992; Trib. Roma, 22.6.1987.

*dell'indicato obbligo, il riferimento alle «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza» è da considerare sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline di saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi<sup>4</sup>.*

In particolare, si è evidenziato come non sussistano più accordi di cartello, fissati su scala nazionale e vincolanti per le banche associate, volti a fissare in maniera certa ed univoca i tassi attivi e passivi. Accordi che, quand'anche sussistessero, sarebbero da considerarsi illeciti ai sensi della l. n. 387/90 (c.d. legge *antitrust*).

Pertanto, i tassi di interesse vengono determinati dal singolo istituto di credito in via discrezionale, sulla base di una autonoma valutazione sia delle condizioni generali del mercato, sia di profili specifici attinenti, a seconda dei casi, al singolo margine di reddito, alla valutazione della solvibilità del correntista, alla convenienza di quel tipo di rapporti commerciale, e così via. Ne discende che "la piazza" - intesa come zona localmente delimitata, in cui ha sede lo sportello bancario presso il quale è acceso il singolo rapporti di c/c - non è idonea a fornire unico tasso di interesse, ma una pluralità di tassi, variabili in funzione dei suddetti parametri. Per questa ragione il correntista, in sede di stipula e di esecuzione del contratto, non è in grado di conoscere né il saggio iniziale di interesse, né la variazione decisa dalla banca.

In maniera ancora più incisiva, il S.C. ha ribadito che *"non può dirsi sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento «alle*

---

<sup>4</sup> Cass. civ, I, 29.11.1996, n. 10657.

*condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza»», poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento «per relationem» può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante<sup>5</sup>.*

Concetto - quello testé delineato - ulteriormente confortato, con le stesse motivazioni, dall'ultima giurisprudenza di legittimità (Cass. civ, III, 18.4.2001, n. 5675).

Ne discende, come logico corollario, l'illiceità della clausola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 - 1284 c.c.

Chiarito il percorso argomentativo che, ad avviso dell'odierno decidente, conduce alla nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interessi, va ora precisato, quanto al caso in esame, che i predetti contratti stipulati il 10.2.1987 e 21.4.1987 non contengono indicazione del tasso di interesse convenzionale. Per tale ragione, sulla somma dovuta devono essere calcolati unicamente gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 u.c. c.c.

Chiarito tale aspetto, su di esso si innesta l'ulteriore problema del se gli interessi passivi - determinati con riferimento al saggio legale - siano suscettibili di capitalizzazione periodica.

Sul punto, è noto il travaglio dottrinale e giurisprudenziale sorto in relazione alla tematica dell'anatocismo, ovvero della capitalizzazione degli interessi di guisa da produrre, a loro volta, ulteriori interessi.

---

<sup>5</sup> Cass. civ, I, 23.6.1998, n. 6247.

Al riguardo, le fonti romanistiche segnalano un atteggiamento di sostanziale sfavore nei confronti della produttività del danaro. Così, in tema di contratto di mutuo era data al mutuante, a tutela del proprio credito, una particolare *condictio* denominata *actio certae creditae pecuniae*, con la quale il mutuante poteva chiedere unicamente la somma mutuata<sup>6</sup>. Il che non significa che il diritto romano abbia in ogni tempo vietato il prestito ad interesse<sup>7</sup>, ma soltanto che con la *condictio* non si poteva chiedere una somma maggiore di quella concessa a mutuo. Per superare tale limitazione, derivante dalla struttura rigida del processo formulare, si pensò di accompagnare la dazione del mutuo da un'apposita *stipulatio usuraria*: in tal modo, il mutuante poteva sperimentare contro il debitore inadempiente due azioni, la *condictio* per la *sors* (capitale) mutuata, e l'*actio ex stipulatu* per le *usurae*. Il diritto giustiniano, più ancora di quello classico, aveva inoltre vietato l'*anatocismus*. Con un'ulteriore disposizione si era inoltre vietato l'ulteriore decorso degli interessi quando, in qualsiasi modo e tempo, la loro somma avesse raddoppiato il capitale.

Venendo ora all'epoca attuale, va detto che il legislatore del 1942, superando l'antico divieto di matrice giustiniana, non esclude in linea di principio l'anatocismo, subordinandone tuttavia la validità al concorso di determinate condizioni. Più precisamente, l'art. 1283 - con norma di portata pacificamente

---

<sup>6</sup> Ciò salvi i casi di *fenus nauticum* - vale a dire di prestito di denaro a scopo di commercio marittimo - e di mutuo concesso dalle *civitates*, entrambi aventi natura onerosa.

<sup>7</sup> Piuttosto, la legislazione interviene soltanto a limitare in varia misura il tasso: così, una disposizione limitativa si ha già nelle XII Tavole, e riguarda probabilmente quei rapporti di debito garantiti dal *nexum*, vale a dire dalla *mancipatio* di se stesso che il debitore faceva per offrire una garanzia al creditore. Il limite massimo dell'interesse è qui rappresentato dall'*uncia* (onde il nome di *fenus unciarium*), cioè ½ del capitale, anche se non è chiaro se detto tasso debba intendersi come mensile o come annuale. Si ritiene tuttavia che nel 357 A.C. una *lex Duilia Meneia* abbia riconfermato il limite del *fenus*, e con il plebiscito *de fenore semunciario* del 347 A.C. si sia ridotto il tasso di interesse alla metà dell'*uncia*. Nell'età imperiale il tasso normale di interesse è stabilito nella misura del 12% annuo (*usurae centesimae*), mentre in epoca giustiniana lo si riduce al 6% annuo, ed anche a meno in ipotesi particolari.

imperativa - subordina l'operare del meccanismo della produzione degli interessi ad opera degli interessi scaduti al concorso di un duplice ordine di condizioni: anzitutto, deve trattarsi di interessi dovuti per almeno sei mesi. In secondo luogo, occorre che vi sia domanda giudiziale ovvero esplicita convenzione successiva alla loro scadenza. Con la clausola di salvezza di cui alla parte iniziale dell'art. 1283 c.c. il legislatore ha fatto tuttavia salva la sussistenza di "*usi contrari*".

Tanto premesso, il S.C. ha in passato ripetutamente affermato l'esistenza di un uso normativo che, nei rapporti tra banca e cliente, consentisse di derogare al generale divieto di anatocismo<sup>8</sup>. Tale orientamento, come è noto, è stato tuttavia recentemente sottoposto a rigoroso vaglio critico. A partire infatti da Cass. 16.3.1999 n. 2374, il giudice di legittimità ha sostenuto che l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 1283 c.c. Tale *revirement* giurisprudenziale trae le proprie mosse da una rigorosa verifica critica circa i presupposti necessari all'operare della fattispecie dell'anatocismo. Ed invero, il S.C. parte anzitutto dal principio secondo il quale per "*usi contrari*" devono intendersi non già gli usi negoziali (art. 1340 c.c.), ovvero quelli interpretativi (art. 1368 c.c.), sibbene gli usi normativi (o consuetudine propriamente detta), ai sensi degli artt. 1-8 preleggi. Quanto al criterio discrezionale tra l'una e l'altra fattispecie di uso, è noto che l'uso normativo si caratterizza per il concorso di un duplice ordine di requisiti: l'uno, di carattere oggettivo, rappresentato dal c.d. *usus*, vale a dire dalla ripetizione costante, generalizzata ed uniforme di un certo comportamento da parte della generalità dei consociati,

---

<sup>8</sup> In tal senso, tra le altre, Cass. civ, I, n. 9227/95; Id, n. 3296/97.



non diversamente da quanto accade in riferimento ad un qualsivoglia testo normativo. Altro (necessario) requisito dell'uso normativo è poi quello, di matrice soggettiva, dell'*opinio iuris ac necessitatis*, della convinzione, cioè, della giuridicità del comportamento tenuto. Ed è appena il caso di precisare che tale ultimo requisito segna l'*actio finium regundorum* tra gli usi normativi e quelli negoziali, questi ultimi essendo caratterizzati unicamente dalla reiterazione di una certa condotta ad opera delle parti del rapporto negoziale, indipendentemente, cioè, dalla ricorrenza, oltre che del profilo della generalità, anche e soprattutto della convinzione psicologica di adempiere ad un precetto che o esiste, o si ritiene che debba comunque sussistere all'interno dell'ordinamento.

Quanto agli usi interpretativi, trattasi unicamente delle pratiche seguite nel luogo di conclusione del contratto ovvero della sede dell'impresa, pratiche che - a differenza degli usi normativi e negoziali - non creano una regola all'interno del negozio, ma valgono unicamente ad orientare l'interprete nell'accertamento della volontà contrattuale ambiguamente espressa.

Tanto chiarito, sottolinea altresì il S.C. che poiché la capitalizzazione degli interessi a debito è stata prevista per la prima volta dall'art. 6 Norme Bancarie Uniformi (NBU) predisposte dall'associazione di categoria (ABI) con effetto dal 1°1.1952, con disposizione, pertanto, successiva all'emanazione del codice del 1942; poiché non è stata del pari accertata la sussistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente a quello della richiamata clausola pattizia, atteso che le raccolte di usi da parte delle Camere di Commercio provinciali sono successive al 1952; si deve concludere che nessun uso normativo - derogatorio, come tale, della previsione limitativa dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. - può fondatamente desumersi dalla richiamata clausola n. 6 delle citate NBU. Tali

norme bancarie uniformi, pertanto, lungi dall'attestare la sussistenza di un uso normativo, hanno invece natura meramente pattizia, qualificandosi come proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche interessate, che pertanto assumono rilievo nel singolo rapporto bancario soltanto nella misura in cui siano richiamate nel contratto stesso, secondo il paradigma degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Non appare infine irrilevante, per la Corte, che l'inserimento di clausole a contenuto anatocistico "è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari". Ne discende che la clausola prevedente capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, "in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi"<sup>9</sup>.

Tale *revirement* giurisprudenziale è stato poi convalidato da Cass. civ, I, 11.11.1999, n. 12507, la quale ha puntualizzato che il fatto stesso del prevedere negozialmente la clausola anatocistica, lungi dal dimostrare l'esistenza di un uso normativo, dimostra piuttosto il suo contrario. Ciò in quanto gli usi normativi hanno la stessa natura delle norme legislative, con la conseguenza che sono, tra l'altro, soggette al principio *iura novit curia*, sicché si reputano conosciute dal giudice, il quale può farne applicazione, al pari di ogni altro testo normativo,

---

<sup>9</sup> Cass. civ. n. 2374/99 cit. In senso confermativo, cfr. altresì Cass. civ, I, 30.3.1999, n. 3096.

indipendentemente dalle allegazioni delle parti. È allora evidente che, se una clausola quale quella in commento è stata inserita nel programma contrattuale, ciò si spiega unicamente *"perché, in assenza di una regola giuridica, si è reputato necessario trovare una base pattizia"*. Ne consegue la nullità della clausola, *"perché essa, trascurando le limitazioni fissate nell'art. 1283 c.c, viene a porsi in contrasto con tale norma, imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, senza la copertura di un uso normativo"*<sup>10</sup>.

Più di recente, il legislatore delegato (d. lgs. n. 342/99), nell'intento di porre fine alle controversie sorte all'indomani degli arresti giurisprudenziali richiamati, ha sancito la legittimità (art. 25 co. 3), sino alla data di emanazione di apposita delibera CICR, delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati in virtù di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Tale norma, tuttavia, ha avuto un assai limitato tempo di applicazione, essendo stata travolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 425/2000.

Da ultimo, il S.C. è nuovamente intervenuto sul tema, ribadendo che *"la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 c.c."*<sup>11</sup>.

Tirando le fila del discorso, osserva il decidente che, negli ultimi quattro anni, ben dieci pronunce del S.C. - senza trascurare la sent. n. 425/00 Corte cost. - hanno sancito la nullità della clausola divisata, per contrasto con la previsione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Il numero di tali decisioni, ma soprattutto l'ampiezza e

---

<sup>10</sup> Cass. civ n. 12507/99 cit.

<sup>11</sup> Cass. civ, I, 1°.2.2002, n. 1281. In senso confermativo, Cass. civ. n. 6263/01; Id. n. 15223/01; Id. n. 15706/01; Id. n. 2994/02; Id. n. 4498/02; Id. n. 8442/02.

persuasività del percorso argomentativo seguito dalla Corte, nonché l'assenza di alcuna decisione di segno opposto proveniente da altre decisioni del medesimo Collegio, consentono al presente giudicante di condividere pienamente tale orientamento.

Da ultimo, con riferimento alla tematica, per certi aspetti similare, dei mutui, Cass. 20.2.2003 n. 2593 ha precisato che, ove le parti concordino un piano di restituzione differito nel tempo, attraverso il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi (c.d. metodo francese), *"questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c."*.

Quello che sembrava un accidente isolato del S.C. (Cass. n. 2374 cit.) è pertanto divenuto un orientamento tendente a consolidarsi nel tempo. Un orientamento che, condivisibilmente, sancisce l'illegittimità della suindicata pratica anatocistica.

Ma, se così è, non si vede la ragione per la quale i risultati cui è pervenuta la Corte non possano essere ampliati sino a ricomprendere anche le ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi a debito, unica essendo la *ratio* del divieto (*ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*), vale a dire l'assenza di un preesistente uso normativo.

In astratto, le principali obiezioni suscettibili di essere mosse contro tale ultimo orientamento sono anzitutto quelle già avanzate in riferimento all'orientamento del S.C. contrario alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. In sintesi:

a) la capitalizzazione trimestrale non sarebbe stata creata per la prima volta dall'ABI nel 1951, trattandosi di istituto risalente ad epoca anteriore, come dimostrato dalla preesistente letteratura giuridica;

b) il testo delle norme regolanti i conti correnti di corrispondenza, approvato dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista (CGBF) nel 1929, prevederebbe che i conti risultanti anche saltuariamente debitori sarebbero stati regolati "*in via normale, trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno*";

c) l'art. 8 l. n. 154/92, nel disciplinare il contenuto delle comunicazioni periodiche della banca a garanzia della clientela, parla di chiara e completa informazione, tra l'altro, "*sulla capitalizzazione degli interessi*". Alla stessa stregua, l'art. 116 T.U. n. 385/93 prevede che il CICR stabilisca criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e "*per il calcolo degli interessi*"; l'art. 117 T.U. prescrive altresì che i contratti indichino il tasso di interesse, "*inclusi ... gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*"; l'art. 119 sancisce infine l'obbligo di invio di estratti conto con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile;

d) al contratto di conto corrente bancario potrebbe analogicamente applicarsi la previsione dettata dall'art. 1831 c.c. in tema di conto corrente ordinario;

e) l'esistenza di un orientamento costante della precedente giurisprudenza di legittimità, volto ad ammettere la liceità della clausola anatocistica, sarebbe indice di un preesistente uso normativo.

Nessuna delle predette obiezioni appare a questo giudice decisiva.

Con riferimento alla tesi *sub a)*<sup>12</sup>, rileva il decidente che la circostanza che determinati autori si sono occupati della tematica in esame, evidenziando la prassi

---

<sup>12</sup> Tesi peraltro avanzata anche da qualche giudice di merito. In tal senso, Trib. Bari, 28.2.2001, n. 530.

seguita in tema di capitalizzazione degli interessi, non vale assolutamente a creare una norma giuridica, quale è indubbiamente quella consuetudinaria. Ciò perché tali scritti, in quanto atti privati, non pongono in capo ai consociati alcuna presunzione di conoscenza del relativo contenuto, non potendo assurgere a dignità di fatti pubblici e notori, i quali solo possono fondare, in aggiunta all'*opinio*, l'esistenza dell'uso normativo.

Quanto all'obiezione *sub b)*, già sotto un primo profilo può rilevarsi che le norme della CGBF del '29 - in quanto condizioni generali di contratto, e pertanto clausole predisposte unilateralmente da un soggetto (c.d. contraente forte) per regolare in maniera costante ed uniforme tutta una serie indefinita di rapporti negoziali - appaiono ontologicamente incompatibili con la nozione di uso normativo. Ciò in quanto quest'ultimo, come si è più volte precisato, postula la necessaria sussistenza dell'*opinio*, intesa quale "*comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento*"<sup>13</sup>. Tanto premesso, può ulteriormente precisarsi che la missiva del 7.1.1929 di accompagnamento dell'invio di dette norme dalla CGBF alle banche consociate testualmente recita: "*Spett.le Banca, la Commissione ... ha concretato il «Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza», ... e ne propone l'adozione da parte delle banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti con la clientela secondo norme uniformi*". Ebbene, l'esame di tale missiva consente senz'altro di escludere la sussistenza di un uso normativo. Ed invero, espressioni quali "*ha concretato*", "*ne propone l'adozione*", "*il servizio abbia a svolgersi secondo norme uniformi*", costituiscono, a parere del decidente, l'esatta

---

<sup>13</sup> Cass. n. 2374/99 cit.

antitesi di quelle regole spontaneamente create ed applicate da tutti i contraenti, in cui si sostanzia l'elemento psicologico dell'uso normativo. A ben vedere, anzi, proprio il richiamo a detta missiva prova l'assenza di un preesistente uso normativo autorizzante l'anatocismo nei rapporti bancari, atteso che, se detto uso avesse potuto già dirsi sussistente, la CGBF non avrebbe avuto bisogno di cercare di imporlo alle sue banche consociate. Se in tal senso la CGBF si è attivata, allora, ciò è perché, con ogni probabilità, non vi era uniformità di comportamento al riguardo. Il che esclude decisamente la preesistenza di un uso normativo.

Non appaiono inoltre decisive le obiezioni *sub c)*<sup>14</sup>: il riferimento alla comunicazione "*sulla capitalizzazione degli interessi*"<sup>15</sup>, o ai "*maggiori oneri per la mora*"<sup>16</sup> non appare infatti probante. Ciò in quanto tali espressioni, nella loro genericità, non autorizzano minimamente a ritenere che si sia voluto derogare alla previsione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. che, si badi, non esclude affatto l'anatocismo, ma lo ammette, seppure a determinate condizioni. In quest'ottica, pretendere di ricavare da tali norme<sup>17</sup>, tutte successive al codice del 1942, il fondamento della preesistenza di un uso normativo, è, ad avviso del decidente, operazione del tutto apodittica. Quanto alla previsione di cui all'art. 119 T.U, può agevolmente replicarsi che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge non impedisce la possibilità di negare comunque la validità del sottostante rapporto giuridico sostanziale fonte delle annotazioni<sup>18</sup>. Pertanto, la circostanza che la banca abbia inviato

---

<sup>14</sup> In tal senso, invece, Trib. Bari n. 530/01 cit.

<sup>15</sup> Art. 8 l. n. 154/92.

<sup>16</sup> Art. 117 T.U. n. 385/93. In termini analoghi, art. 116 T.U.

<sup>17</sup> Nonché dalla Circ. 21.4.1999 n. 229 con cui la Banca d'Italia ha affermato che "*i tassi di interesse sono indicati al valore nominale, ... con indicazione della periodicità della capitalizzazione; .. le banche forniscono per iscritto alla clientela ... una completa e chiara informazione ... sulla capitalizzazione degli interessi*".

<sup>18</sup> In tal senso, tra le altre, Cass. civ, I, 14.5.1998, n. 4846; Id, 11.3.1996, n. 1978; Id, 24.7.1986, n. 4735.

l'estratto conto ogni anno, ovvero ad intervalli più brevi, non solo non è indice di ammissibilità dell'anatocismo, ma non sana nemmeno la nullità della capitalizzazione annuale, semestrale, trimestrale o mensile che la banca abbia, in ipotesi, praticato, nullità che discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 1283 c.c, stante il difetto di una convenzione anatocistica posteriore alla scadenza degli interessi.

Per quel che attiene alle obiezioni *sub d)*, ritiene il decidente che la pretesa applicazione analogica dell'art. 1831 c.c. (conto periodicamente chiuso alle scadenze stabilite, sicché, ai sensi dell'art. 1823 c.c, se non è richiesto il saldo attivo dal correntista o il saldo passivo dalla banca, il saldo - comprensivo di capitale, interessi, spese e commissioni - si considera comunque quale prima rimessa del successivo periodo) ai contratti di conto corrente bancario<sup>19</sup>, risulta sconfessata sia dalla mancata inclusione dell'art. 1831 c.c. tra le "*norme applicabili*" del conto corrente ordinario indicate dall'art. 1857 c.c, sia dalla diversa natura giuridica del conto corrente bancario (CCB) rispetto a quello ordinario. Ed invero, caratteristica precipua del primo è la disponibilità in ogni momento del saldo, laddove componente indefettibile del conto corrente ordinario (CCO) è invece proprio l'inesigibilità del saldo (art. 1823 c.c.) sino alla chiusura del conto. In secondo luogo, il contratto di conto corrente bancario assolve ad una funzione di gestione delle somme da parte della banca, funzione del tutto assente invece nel CCO, dove anzi è prevista una regola opposta, e segnatamente quella (art. 1823 c.c.) della indisponibilità delle somme sino alla chiusura del conto. Da ultimo, il contratto di CCB assolve anche al servizio di cassa, ed è ulteriormente connotato dalla perdita di individualità delle partite, caratteristiche, queste, in

---

<sup>19</sup> Applicazione analogica viceversa ammessa da Trib. Bari u.c, nonché da Trib. Roma 22.6.2000.



tutto incompatibili con la disciplina giuridica del contratto di CCO che, da un lato, sconosce il servizio di cassa, e sotto altro profilo non prevede la perdita di individualità delle suddette partite.

Per tali ragioni, è evidente che l'applicazione dell'art. 1831 c.c. - nonostante il mancato richiamo dell'art. 1857 c.c. - anche al contratto di conto corrente bancario, risolvendosi in una applicazione analogica del medesimo art. 1831 c.c. ad un'ipotesi normativa (contratto di CCB) che presenta invece - per le ragioni testé evidenziate - una totale diversità di *ratio*, è preclusa dal divieto di analogia dettato, in tema di norme eccezionali, dall'art. 14 preleggi.

Non possono infine condividersi le argomentazioni *sub e)*<sup>20</sup>: rileva infatti il giudicante che proprio l'esistenza di un così vasto contenzioso costituisce indice di assenza di un preesistente uso normativo. Ed invero, ove si fosse ritenuta pacificamente operante la prassi normativa della capitalizzazione degli interessi a debito, non vi sarebbe stato bisogno di adire sistematicamente la Corte di Cassazione - ad onta dei numerosi precedenti specifici del S.C. sfavorevoli al correntista - per farne dichiarare l'illegittimità. Se in tal senso i correntisti si sono attivati, allora, ciò è perché, con tutta evidenza, essi speravano di ottenere un mutamento di indirizzo da parte del S.C. Atteggiamento psicologico, quest'ultimo, diametralmente opposto a quella spontanea adesione ad un precetto normativo, in cui si sostanzia l'*opinio iuris ac necessitatis*.

Sgombrato il campo dalle predette obiezioni all'operare del divieto di capitalizzazione (anche) annuale degli interessi a debito, a ben vedere le tesi ammissive di tale residuale forma di capitalizzazione si riducono sostanzialmente a due. Con la prima tesi - che trae la propria ragion d'essere dalla dichiarata

---

<sup>20</sup> Argomentazioni peraltro fatte proprie da qualche giudice di merito: cfr. Tribunale di Napoli, 17.11.2001.

volontà di impedire che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento di interessi sia fonte di alcuna responsabilità per il debitore - si è ritenuto di individuare la *ratio* dell'art. 1283 c.c. nell'esigenza di diluire l'effetto moltiplicatore derivante da una frequenza eccessivamente elevata delle scadenze recanti la produzione di nuovi interessi. Tale scopo sarebbe stato perseguito, per l'appunto, con l'impedire che i termini di scadenza degli interessi fossero eccessivamente ravvicinati tra loro. In tale ottica, l'intento del legislatore sarebbe non già quello di limitare la responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione di interessi al solo caso in cui vi sia una domanda giudiziale o una convenzione successiva, bensì soltanto quello di impedire il suddetto moltiplicarsi dell'obbligazione di interessi. E tale effetto moltiplicatore sarebbe scongiurato proprio dal meccanismo della capitalizzazione annuale, che troverebbe il proprio referente normativo nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. Si è così sostenuto che, poiché è la legge stessa a ritenere adeguato l'anno quale termine entro il quale viene a scadenza l'obbligazione di interessi, appare lecito inferire che detto termine costituisca anche un periodo temporale idoneo ad impedire quell'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art. 1283 c.c. vorrebbe scongiurare impedendo scadenze infrasemestrali.

Tale tesi, a parere del decidente, non appare condivisibile.

Già sotto un primo profilo, non si condivide la ragione di fondo che ne è alla base, e cioè l'esigenza di evitare che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli interessi resti sfornito di sanzione civile. Ciò per un duplice ordine di considerazioni: anzitutto, quand'anche il legislatore non avesse previsto alcuna sanzione per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di interessi, sarebbe del tutto arbitraria un'opera creativa della sanzione da parte del giudice, il quale,

come è noto, non è un organo di produzione di norme giuridiche, sibbene l'interprete chiamato ad applicare (tutte e sole) le norme giuridiche positivamente esistenti. Di fronte ad un asserito vuoto normativo, pertanto, il giudice non potrebbe artatamente creare una sanzione, sol perché egli ritenga inaccettabile che una certa condotta - in ipotesi, il mancato adempimento dell'obbligazione di interessi - resti sfornita di conseguenze. Al più egli potrebbe rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per il sindacato di ragionevolezza di un sistema che preveda un diverso sistema sanzionatorio in dipendenza di fattispecie analoghe tra loro. Ma, salva questa ipotesi (della quale difettano tuttavia i presupposti, stante - come tra breve si dirà - l'esistenza di una sanzione per l'inadempimento dell'obbligazione di interessi), il giudice deve unicamente limitarsi a prendere atto dell'assenza di una norma giuridica sanzionante una determinata condotta, e decidere di conseguenza (*nullum crimen sine lege*).

Ciò premesso, deve ora aggiungersi che è proprio la ragione di fondo alla base di tale tesi a non poter essere condivisa. Ciò per la semplice ragione che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli interessi non è affatto privo di sanzione, essendo invece sanzionato dalla somma via via crescente che il debitore dovrà pagare a titolo di interessi in dipendenza del protrarsi del proprio inadempimento. Affermare questo, tuttavia, non autorizza affatto l'ulteriore passaggio del prevedere che la somma dovuta nell'anno a titolo di interessi venga all'inizio dell'anno successivo imputata a capitale, sì da produrre a sua volta interessi. Trattasi infatti di sanzione ulteriore non prevista da alcuna norma giuridica, sicché non si comprende a che titolo essa debba essere irrogata. Né può dirsi probante il riferimento all'art. 1284 c.c: tale norma, infatti, si limita unicamente a stabilire il lasso di tempo da considerare al fine del computo di

interessi, cristallizzandolo all'anno. In tal modo, data la somma di cui taluno è debitore, è possibile conoscere in anticipo quanto egli dovrà pagare a titolo di interessi, per l'ipotesi in cui egli decida di trattenere detta somma tre mesi, sei mesi, un anno, ovvero un periodo maggiore. Null'altro l'art. 1284 c.c. dice, sicché pretendere di far rientrare in tale norma una pratica - l'anatocismo, quale che sia il termine di capitalizzazione - ammessa invece dal diverso art. 1283 c.c. soltanto a determinate condizioni, significa, a parere dell'odierno decidente, ampliare lo spettro di applicazione dell'anatocismo ad ipotesi legalmente non previste, con un'inammissibile attività creatrice del diritto.

Con la seconda tesi, l'ammissibilità della capitalizzazione annuale viene fatta discendere dall'art. 1232 codice civile del 1865, il quale prevederebbe che *"l'interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per interessi civili non comincia a decorrere, se non quanto trattasi di interessi dovuti per un'annata intera"*. In tale ottica, le varie raccolte di usi accertati presso le Camere di Commercio potrebbero avere valenza normativa almeno nella parte in cui fanno riferimento all'ipotesi di capitalizzazione annuale, limitandosi a recepire una previsione normativa preesistente allo stesso codice civile del 1942.

Neppure tale tesi appare condivisibile.

Anzitutto, il concreto operare della capitalizzazione annuale - che fa sì che, anche nel caso in esame, il tasso di interesse sui conti debitori sia notevolmente superiore al tasso riconosciuto dalla banca sui conti creditori - appare, a parere dell'odierno decidente, in insanabile contraddizione con l'elemento psicologico dell'uso normativo. Se il correntista accetta di vedersi imputati a capitale le somme dovute alla banca, nell'anno, a titolo di interessi, ciò non è perché in tal modo egli conta di giovare di analoga situazione con riferimento ai conti creditori,

atteso che, come si è detto, vi è notevole sproporzione tra l'entità dei due tassi. Tale sproporzione viene piuttosto accettata dal correntista - non diversamente da quanto accade in tema di capitalizzazione trimestrale - per l'ovvio rilievo che trattasi dell'unica possibilità che egli ha di accedere al credito, essendogli preclusa, per la maggiore forza contrattuale della banca, ogni possibilità di diversa negoziazione del rapporto contrattuale. Atteggiamento psicologico ben lontano - anche in tal caso - da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui si sostanzia l'*opinio iuris ac necessitatis*.

In secondo luogo, va precisato che il codice civile del 1865 non prevedeva affatto la capitalizzazione degli interessi sulla sola base che "*trattasi interessi dovuti per un'annata intera*". Piuttosto, l'art. 1232 cod. civ. 1865 - e prima di questo l'art. 1154 della versione italiana del codice napoleonico, resa vigente nel Regno delle Due Sicilie sin dal 1808 - subordinava l'anatocismo, oltre che alla scadenza degli interessi da almeno un anno, alla ulteriore compresenza della domanda giudiziale ovvero della convenzione posteriore. Situazione, questa, in tutto analoga, se non per il riferimento al termine annuale, a quella prevista dall'art. 1283 codice attuale. Non si vede allora quale elemento utile possa fondatamente ricavarsi dal riferimento al previgente codice civile, posto che esso subordinava la capitalizzazione annuale al concorso di condizioni non rispettate nei singoli contratti conclusi dalla banca con la propria clientela, atteso che la capitalizzazione annuale degli interessi a debito prescinde qui totalmente dalla domanda giudiziale ovvero dalla convenzione posteriore (art. 1232 cod. civ. 1865 cit.), essendo subordinata unicamente al persistere ultrannuale dell'inadempimento. Si conferma in tal modo che l'anatocismo, compreso quello annuale, è fenomeno imposto al correntista, e non già da egli liberamente

accettato. Situazione, questa, contrastante - per le ragioni più volte espresse - con la previsione normativa di cui all'art. 1283 c.c.

Tanto chiarito, non va infine sottaciuto un ulteriore dato che, ad avviso del giudicante, porta ad escludere la capitalizzazione (anche) annuale degli interessi debitori, almeno per i conti chiusi. La delibera CICR del 9.2.2000 - emanata in esecuzione della delega di cui all'art. 25 co. 2 d. lgs. n. 342/99 - afferma testualmente (art. 2 co. 3) che *"il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".*

Alla luce di tale previsione, ogni altra considerazione pare al decidente del tutto superflua.

Venendo ora al caso di specie, rileva questo giudice che i predetti contratti di c/c stipulati dalle parti prevedono, tra l'altro, la chiusura trimestrale (art. 7) dei conti risultanti, anche saltuariamente, debitori.

Ebbene, per le ragioni dianzi espresse, e che interamente si ribadiscono, tale clausola deve ritenersi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

Né può ritenersi decisiva, nel senso di escludere tale conseguenza, la circostanza che la "Raccolta degli Usi" della CCAA di Brindisi, revisione 1980/1984, prevede la possibilità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. Rileva infatti il decidente che trattasi comunque di raccolta successiva al 1952, sicché, per le ragioni dianzi esposte, non può in alcun modo dirsi sintomatica di un preesistente uso normativo.

Alla luce di tali considerazioni, deve ribadirsi l'illiceità di ogni forma di capitalizzazione degli interessi a debito degli attori-correntisti.

Per quel che attiene alle CMS addebitate dall'Istituto di credito al correntista, osserva il decidente che esse costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista. Per tale ragione, sarebbe del tutto ragionevole una previsione negoziale che - ferma restando l'esclusione della relativa capitalizzazione - preveda l'obbligo del correntista di corrispondere periodicamente, in favore dell'istituto di credito, le spese per le suddette CMS.

Senonché, poiché il contratto in esame non prevede la debenza di dette commissioni; ritenuto che tale debenza non può essere affermata neanche facendo leva sul principio della buona fede integrativa di cui all'art. 1375 c.c., atteso che dal calcolo operato dal CTU è correttamente emerso che esse incidono per circa il 10% della somma di cui al saldo contabile finale, sicché esse non possono dirsi rientrare nei limiti dell'apprezzabile sacrificio che ciascuna parte è tenuta a sopportare nell'interesse dell'altra; tali commissioni devono ritenersi contrattualmente non dovute.

La scarsa incidenza delle altre spese addebitate (€ 248) dalla banca al correntista consente invece la loro inclusione nelle somme dovute da quest'ultimo all'istituto di credito, rientrando dette somme - che incidono per meno dell'1% dell'importo di cui al ricalcolo del CTU - nei limiti di un apprezzabile sacrificio, ed essendo pertanto dovute dal correntista in virtù del principio di buona fede integrativa di cui all'art. 1375 c.c.

Venendo ora alla quantificazione degli importi dovuti, sono da condividersi le risultanze del primo prospetto di ricalcolo del CTU, successivo all'integrazione dei quesiti, costituendo detto prospetto il corretto sviluppo matematico delle direttive giuridiche impartite dal giudicante. E poiché tale prospetto evidenzia un

saldo attivo per il cliente pari ad € 34.457,27 - cui occorre sottrarre la somma di € 248 per le spese, per un totale di € 34.209,27 - tali somme devono essere restituite all'attore.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, per la causale a processo, della somma di € 34.209,27. Quanto agli interessi convenzionali su tale somma, ritiene il decidente che, trattandosi di ipotesi di indebitto caratterizzato dalla buona fede dell'istituto di credito, il quale ha computato i tassi di interesse alla luce della prassi un tempo corrente, detti interessi devono conteggiarsi dal 28.2.2001 - data della notifica dell'atto di citazione e *dies a quo* di decorrenza della mora - al soddisfo.

La sussistenza di un costante orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere - sino all'intervento di Cass. civ. n. 2379/99 cit. - l'ammissibilità della prassi negoziale dell'anatocismo trimestrale, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 del totale. Esse si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento allo scaglione nel quale è ricompresa la somma di € 34.209,27, ai sensi dell'art. 6 tariffe prof. forensi.

Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, Sez. dist. Ostuni, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Puteo Armando con atto di citazione ritualmente notificato a Credito Emiliano Credem s.p.a. (già Banca Tamborrino San Giovanni s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t, nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

- 1) accoglie la domanda dell'attore, per quanto di ragione, e per effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore di Puteo Armando, per la



causale a processo, della somma di € 34.209,27, oltre interessi legali su tale importo, dal 28.2.2001 al soddisfo;

- 2) compensa le spese di lite in misura di 1/3 del totale, e condanna per l'effetto il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano (salva la limitazione a 2/3 dell'importo di seguito quantificato) in € 2.345, di cui € 345 per spese, € 900 per diritti ed € 1.100 per onorari, oltre 10% spese generali, CAP e IVA come per legge;
- 3) spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.

Ostuni, 9.10.2003

Il Giudice

(Roberto Michele Palmieri)